

Considerazioni sulla commerciabilità e sul valore di beni mobili da intendersi inclusi nella definizione di attrezzatura da lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Le considerazioni che seguono sono da ritenersi valide per tutti quei beni mobili il cui valore è strettamente correlato alla definizione di questi come *attrezzatura da lavoro* ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

La definizione di *attrezzatura da lavoro* non può essere legata solo all'etimologia del termine ma necessita di una rispondenza secondo i criteri che vengono illustrati di seguito.

Per poter definire un bene *attrezzatura da lavoro* si deve necessariamente riferirci alle normative vigenti in materia di sicurezza all'interno dell'ambito lavorativo in particolare al *D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* (integrato con il D.Lgs n.106/2009) in vigore dal 16/5/2008, in tal senso il significato di *attrezzatura da lavoro* e l'utilizzo che di questa ne può essere fatto è da ricercarsi nelle seguenti definizioni:

art.69 – Definizioni

c.1a) *attrezzatura da lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.*

Art. 70 – Requisiti di sicurezza

c.1 *Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.*

c.2 *Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.*

Se ad essi aggiungiamo:

Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

c.1 *Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70 c.1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.*

Se ne deduce, nella sostanza, che per poter vendere un'attrezzatura da lavoro essa deve risultare conforme a determinati requisiti di sicurezza.


Tali requisiti sono indicati appunto nell'art.70 e si differenziano secondo il periodo in cui l'*attrezzatura da lavoro* è stata immessa sul mercato o messa in servizio (che non coincide necessariamente con l'anno di costruzione), le normative nazionali vigenti si sono evolute nel tempo recependo dal 21/09/1996 norme armonizzate europee (questo il riferimento indicato nell'art. 70 c.1). Pertanto i riferimenti normativi da utilizzare, al fine di valutare commerciabilità e valore di un bene inteso come *attrezzatura da lavoro* sono i seguenti:

21/09/1996 entra in vigore il D.P.R. n.459/96 (recepimento delle Direttive Comunitarie 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine) e la commercializzazione di macchinari in Italia avviene con l'obbligo della marcatura CE.

antecedentemente al 21/09/1996 le macchine immesse sul mercato o messe in servizio non sono marcate CE e per esse ci si deve riferire all'Allegato V del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. oltre alle leggi previgenti secondo art.11 c.1 D.P.R. n.459/96.

06/03/2010 entra in vigore il D.Lgs n.17/2010 (recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/42/CE) che abroga il D.P.R. n.459/96 completamente tranne l'art. 11 c.1.

Pertanto nel caso si voglia (oggi) vendere un bene, definendolo *attrezzatura da lavoro*, se ne deve verificare la rispondenza ai requisiti di sicurezza utilizzando come corrispondenza normativa quanto indicato nello schema seguente:



Tutto ciò per dire che nel momento in cui un'*attrezzatura da lavoro* viene venduta le si può assegnare un corretto valore (che deriverà ovviamente anche dallo stato di conservazione e dal corretto funzionamento dell'oggetto) solo se si verificano quei requisiti di sicurezza che permettono che essa possa essere immessa all'interno di un processo produttivo e posta a disposizione dei lavoratori.

A tal proposito il testo unico in materia di sicurezza (D.Lgs n.81/08 e s.m.i.) ha voluto in maniera inequivocabile vietare la vendita di beni non rispondenti ai requisiti precedentemente esposti, inoltre il legislatore utilizzando il pronome indefinito *chiunque* (art. 72 c.1) intendeva sicuramente includere nella casistica possibile anche una procedura concorsuale.

Alla luce di queste considerazioni il valore di un bene mobile incluso nella definizione data dall'art.69 c.1a) D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve essere identificato (anche) in base alla conformità o meno ai suddetti requisiti di sicurezza. Nel caso in cui tale bene non possa essere identificato come *attrezzatura da lavoro* se ne dovrà stimare il valore e vincolare la vendita come oggetto comune o parti di ricambio.

Al fine di sintetizzare la valutazione, per ogni bene mobile di cui all'oggetto, dovrebbe essere stilata una scheda dove si vada ad indicare (almeno):

MACCHINA/IMPIANTO...ECC

(DENOMINAZIONE SECONDO L'USO PER IL QUALE ERA STATA COSTRUITA)

MODELLO/TIPO

(SIGLA)

CoSTRUTTORE

(SOCIETA')

ANNO DI CoSTRUZIONE

(SE POSSIBILE DA RINTRACCIARE DA INTENDERSI COME PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO O PRIMA MESSA IN SERVIZIO)

IDENTIFICATIVI

(MATICOLA, SERIE, NUMERO DI FABBRICA, ...ECC)

STATO DI CoNSERVAZIONE

(DA INDICARE TRAMITE UN ANALISI VISIVA ED EVENTUALMENTE DA DOCUMENTI CHE NE ATTESTINO LA RIPARAZIONE E/O MODIFICA)

MARCATURA CE

(SI/NO)

DOCUMENTAZIONE RINVENUTA

(DICHIARAZIONE CoNFORMITA' CE, PARTE DEL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE, CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE, VERBALI DI VERIFICA PERIODICA...ECC)

CoMMERCIABILE CoME ATTREZZATURA DA LAVoRO

(SI/NO)

(CoNSEGUENTE) **VALUTAZIONE**

Ing. Francesco Grazzini

